

UN DIFFERENTE MODELLO DI CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER ARBITRATO INTERNAZIONALE*

ERIC S. SHERBY** · ROBERTO OLIVA***

Le clausole di scelta del foro e le clausole compromissorie hanno lo scopo di ridurre l'incertezza negli scambi commerciali internazionali. In effetti, a causa delle caratteristiche intrinseche del commercio internazionale, accade di frequente che Giudici di più Stati siano egualmente competenti a decidere una controversia insorta tra le parti. Ciò porta spesso all'instaurazione di più procedimenti in diverse giurisdizioni, alla conseguente formulazione di eccezioni di difetto di giurisdizione dei Giudici aditi e più in generale a dubbi, per la durata di ogni procedimento, circa l'eseguità all'estero della decisione che definisce lo stesso.

Le controversie multi-giurisdizionali sono costose e comportano incertezza: per questo motivo gli operatori del commercio internazionale spesso concordano sin dall'inizio – ossia nel contratto che definisce la loro relazione commerciale – che tutte le controversie relative allo stesso contratto siano soggette alla giurisdizione dei Giudici di un determinato Stato o debbano essere risolte in arbitrato.

Sebbene gli Stati Uniti non siano parte di alcun trattato multilaterale concernente la validità ed efficacia di clausole di scelta del foro, essi (insieme a più di 100 altri Stati) sono parte della Convenzione sul Riconoscimento e l'Esecuzione dei Lodi Arbitrali Stranieri (la "Convenzione di New York"), che riguarda la validità ed efficacia di clausole compromissorie e il riconoscimento dei lodi arbitrali.

Scegliendo quindi l'arbitrato quale meccanismo di soluzione delle controversie in contratti del commercio internazionale, le società americane che hanno come controparti società con sede in Stati che sono parti della Convenzione di New York sanno che qualsiasi controversia dovesse insorgere potrà essere decisa dal Tribunale Arbitrale indicato nella clausola compromissoria e che la decisione arbitrale potrà, con ogni probabilità, essere riconosciuta ed eseguita ovunque lo si desideri.

Nondimeno, non tutti i contratti del commercio internazionale includono clausole compromissorie. Ciò è in parte dovuto al fatto che le parti spesso non riescono ad accordarsi sulla sede dell'arbitrato

o sull'istituzione che lo dovrà amministrare. Sebbene la parte con maggior potere contrattuale possa solitamente impedire che il procedimento arbitrale abbia la sua sede nello Stato dell'altra parte, non sempre questo suo maggior potere contrattuale le consente di essere essa a imporre la sede dell'arbitrato. Del pari, sebbene la Camera di Commercio Internazionale (icc) sia spesso considerata l'istituzione "di default" per amministrare arbitrati internazionali, la scelta in favore dell'icc non è universalmente accettata.

Il presente articolo esamina le particolari situazioni in cui è difficile raggiungere un accordo – vuoi sulla sede dell'arbitrato, vuoi sull'istituzione arbitrale – e propone l'adozione di un modello di clausola compromissoria che si è dimostrato capace di risolvere entrambi questi problemi.

LA PROSPETTIVA AMERICANA: L'ARBITRATO NELLA TANA DEL LUPO

Negli ultimi anni, istituzioni arbitrali come la American Arbitration Association (AAA) e – sia pure in misura minore – l'icc sono divenute parte del lessico impiegato dagli operatori americani del commercio internazionale. I legali che si occupano di diritto internazionale negli Stati Uniti raccomandano solitamente ai loro clienti di pattuire clausole compromissorie che prevedono un arbitrato amministrato dall'AAA o dall'icc.

Inoltre, quando agli operatori americani (o ai loro legali) si chiede di valutare la possibilità di inserire nel contratto una clausola compromissoria che prevede un arbitrato con sede nel Paese della controparte straniera, amministrato da una istituzione arbitrale che essi non conoscono, ciò fa sorgere alcuni naturali dubbi ed esitazioni, che possono essere così riassunti:

1. quanto è imparziale l'arbitro?
2. pure se l'arbitro straniero è veramente imparziale, la sua cultura non è la nostra cultura.
3. non conosciamo la legge straniera, a differenza della controparte.

Questi fattori di "estraneità" comportano una sorta di incertezza sul procedimento arbitrale, con la conseguenza che, per una società statunitense, è piuttosto inusuale pattuire una clausola compromissoria che preveda un arbitrato amministrato da una istituzione straniera relativamente sconosciuta; pattuizione che senz'altro è meno frequente della scelta in favore di un arbitrato amministrato dall'AAA o dall'icc.

* Articolo inizialmente apparso, con l'eccezione dell'ultimo paragrafo, con il titolo *A different type of International Arbitration Clause*, su 34 Int'l L. News 10 (ABA 2005).

** Eric S. Sherby è stato vicepresidente dell'International Litigation Committee dell'ABA (American Bar Association). Può essere contattato via email all'indirizzo eric@sherby.co.il

*** Roberto Oliva è avvocato del Foro di Milano

IL SECONDO PROBLEMA: PER UNA SOCIETÀ
NON STATUNITENSE, L'ARBITRATO
NON È COSÌ USUALE COME APPARE

Anche un operatore commerciale non statunitense, che abbia esperienza nel settore del commercio internazionale e stia considerando l'opportunità di pattuire una clausola compromissoria, può nutrire dubbi su di un arbitrato internazionale amministrato da una istituzione arbitrale "sconosciuta". Ad esempio, molti operatori non americani sono incerti a fronte di arbitrati amministrati da una istituzione come l'AAA - e ciò anche se quest'ultima si è dotata di regole per gli arbitrati internazionali. Per molti non statunitensi, il fatto che l'AAA abbia specifiche regole per gli arbitrati internazionali è un fatto secondario rispetto alle caratteristiche dell'istituzione. Per esempio, gli operatori commerciali britannici o brasiliani, ai quali venga proposta una clausola compromissoria per arbitrato AAA, prendono attentamente nota del termine "American" contenuto nel suo nome (American Arbitration Association). Qualche preoccupazione si riscontra pure quando l'istituzione arbitrale ad essere proposta è l'ICC - soprattutto in operazioni che coinvolgono società di Paesi ove l'arbitrato ICC è ritenuto estremamente costoso.

Un'ulteriore preoccupazione di molte parti non statunitensi deriva dalla percezione che gli operatori americani sono litigiosi - anche in arbitrati internazionali. A prescindere dalla fondatezza di tale percezione, essa è largamente diffusa al di fuori degli Stati Uniti e incide sulla disponibilità di molte parti non americane a considerare la stipula di clausole compromissorie che prevedano un arbitrato amministrato da un'istituzione internazionale. Queste esitazioni, poi, conducono a ulteriori complicazioni, alla luce del fatto che il tema del meccanismo di risoluzione delle controversie è sovente relegato alla fine della trattativa negoziale. La conseguenza di ciò è che molte tra le decisioni concernenti la scelta dell'istituzione arbitrale vengono effettuate dai legali delle parti.

Alla luce di queste confliggenti preoccupazioni e degli interessi appena visti, cosa potrebbe fare un legale americano quando il suo cliente statunitense ha una forza contrattuale inferiore a quella della sua controparte straniera e quest'ultima insiste perché l'arbitrato abbia sede nel suo Paese, sotto gli auspici di un'istituzione arbitrale del tutto sconosciuta al di fuori di tale Paese?

LA SOLUZIONE PROPOSTA:
DUE ISTITUZIONI NELLA STESSA SEDE

L'esperienza di uno degli autori del presente articolo (1) nella negoziazione di contratti che vedono una

parte israeliana che ha sufficiente potere contrattuale per insistere perché l'arbitrato abbia sede in Israele è nel senso che è possibile superare la resistenza dell'altra parte (solitamente statunitense) circa l'arbitrato amministrato in Israele, prevedendo che due istituzioni arbitrali - l'ICC e una istituzione arbitrale israeliana - possano amministrare l'arbitrato a Tel Aviv. La clausola che prevede due istituzioni arbitrali supera anche le preoccupazioni della parte israeliana con riferimento ai costi (elevati) di un arbitrato ICC avviato per recuperare un credito, magari relativamente esiguo.

L'uso della clausola a due istituzioni può comporre i confliggenti interessi, di cui si è detto più sopra, in contratti conclusi da società statunitensi con controparti in molti Paesi.

COME FUNZIONA?

Essenzialmente, la clausola a due istituzioni individua la sede dell'arbitrato (una unica sede), ma consente alla parte che inizia il procedimento di scegliere da quale istituzione arbitrale farlo amministrare, tra le due indicate. In tutti i casi in cui uno degli autori del presente articolo ha usato la clausola a due istituzioni, la parte statunitense e il suo legale americano non avevano alcuna conoscenza dell'istituzione arbitrale israeliana che veniva proposta (l'Israeli Institute of Commercial Arbitration, IICA). In tutti questi casi, il legale americano ha esaminato il regolamento arbitrale dell'IICA e questo è tutto ciò che ha fatto. L'esame del regolamento arbitrale, ovviamente, non ha sopito tutte le preoccupazioni della parte statunitense (o del suo legale). In particolare, non ha sopito le preoccupazioni concernenti il rapporto tra la proposta istituzione arbitrale israeliana e la parte israeliana, né quelle concernenti la possibilità, per una parte straniera, di esercitare compiutamente il suo diritto di difesa.

Il valore aggiunto della clausola a due istituzioni è che essa risolve queste preoccupazioni e fornisce una soluzione di compromesso.

La clausola a due istituzioni riduce fortemente la preoccupazione della parte statunitense di essere "alla mercé" di una istituzione arbitrale del tutto sconosciuta, così come la preoccupazione della parte non americana di sopportare rilevanti costi per far valere doglianze relativamente semplici.

Nell'esperienza di uno degli autori del presente articolo, quando la parte statunitense propone, come seconda istituzione arbitrale, l'ICC, la parte israeliana difficilmente può opporsi; sin tanto che l'arbitrato ha sede nel suo Paese, la parte israeliana non può contestare l'opportunità di scegliere l'ICC. Per quanto invece riguarda la questione dei costi, la parte israeliana sa che essa non inizierebbe un arbitrato ICC e assume che la parte americana non inizierebbe incautamente

(1) Ossia, Eric S. Sherby.

te un procedimento arbitrale, avanti una istituzione arbitrale “costosa”, a migliaia di chilometri da casa.

Allo stesso tempo, la clausola a due istituzioni dà alla parte statunitense il sollievo di sapere che, ove sorgesse una controversia, si potrebbe ricorrere alla più prestigiosa istituzione arbitrale internazionale. Questo sollievo è tale da superare le preoccupazioni della parte americana sull’opportunità di iniziare una procedura arbitrale nella “tana” della controparte.

CRITICHE DELLA CLAUSOLA A DUE ISTITUZIONI

Una critica di cui è stata fatta oggetto la clausola a due istituzioni è che essa potrebbe portare a un *impasse*, nel caso in cui le parti si rivolgessero contemporaneamente a entrambe le istituzioni. Questa preoccupazione, nondimeno, può essere superata, redigendo una clausola che preveda uno o più meccanismi per sciogliere il “nodo” dell’avvio simultaneo di due arbitrati avanti due diverse istituzioni.

Un’altra critica della clausola a due istituzioni è che essa induce le parti ad avere “il grilletto facile”. In altri termini, induce le parti a iniziare la procedura arbitrale prima di quanto avrebbero in realtà fatto, così da assicurarsi di scegliere l’istituzione che amministrerà la procedura. Anche questa preoccupazione può essere superata prevedendo che, prima dell’inizio della procedura arbitrale, il potenziale attore invii una lettera di diffida, che consenta un breve periodo di “riflessione”. Quindi, anche la preoccupazione secondo la quale la clausola a due istituzioni indurrebbe le parti ad avere “il grilletto facile” può essere superata da una sua attenta formulazione.

LA CLAUSOLA ARBITRALE A DUE ISTITUZIONI

Le questioni della scelta sede dell’arbitrato e dell’istituzione arbitrale sono intimamente connesse. Poiché la clausola a due istituzioni risolve entrambe le questioni, dovrebbe essere tenuta in considerazione in quei contratti del commercio internazionale in cui è difficile convenire un efficiente meccanismo di soluzione delle controversie.

CONCLUSIONI: LA CLAUSOLA A DUE ISTITUZIONI DAL PUNTO DI VISTA ITALIANO

La clausola a due istituzioni, delineata nei paragrafi che precedono, è stata originariamente proposta con riferimento a contratti conclusi tra operatori commerciali con sede in Israele e negli Stati Uniti. Può essere utilmente impiegata anche in contratti tra soggetti italiani e controparti straniere?

La risposta a questo interrogativo sembra essere positiva.

Innanzitutto, la legge italiana non impedisce alle parti di concludere una clausola a due istituzioni, a

condizione che emerga chiaramente la volontà delle stesse parti di vedere le loro eventuali controversie risolte in arbitrato.

Per evitare possibili dubbi interpretativi, è quindi preferibile che la clausola compromissoria si componga di due distinte disposizioni. La prima che stabilisce che le controversie tra le parti debbano essere devolute alla cognizione di un Tribunale Arbitrale. La seconda disposizione che invece prevede che la parte attrice possa scegliere di vedere l’arbitrato amministrato dalla istituzione arbitrale (A) o dalla istituzione (B), specificando inoltre che questa scelta è vincolante per la parte convenuta, anche con riferimento a eventuali domande riconvenzionali (2).

Questa clausola è anche utile?

Lo è certamente per le ragioni già indicate nei paragrafi che precedono. Dal punto di vista italiano, possono essere individuati anche ulteriori profili di interesse.

Nel corso dell’anno 2014 sono stati promossi in Italia solo 713 procedimenti arbitrati amministrati (3). Nel contempo, nell’anno giudiziario 2014/2015 sono stati promossi, avanti il Giudice statale, 361.083 procedimenti in materia civile e commerciale (4). Inoltre, un recente studio (5) ha rilevato che, sebbene i contratti conclusi tra una parte italiana e una parte straniera solitamente contengano una clausola compromissoria, nondimeno in genere la sede dell’arbitrato ivi previsto è all’estero. Le sedi più frequenti sono la Svizzera, la Francia e il Regno Unito, dove non a caso hanno sede alcune tra le più rinomate istituzioni arbitrali (ossia le Camere di Commercio Svizzere, la Camera Internazionale di Commercio e la Corte Arbitrale Internazionale di Londra) (6).

Pertanto, una clausola a due istituzioni potrebbe comportare un aumento del numero degli arbitrati internazionali con sede in Italia (ovviamente, purché la parte italiana abbia sufficiente potere contrattuale per pretendere e ottenere che l’arbitrato abbia sede in Italia).

(2) Una clausola che si limiti ad affermare che la parte attrice “possa” scegliere l’istituzione arbitrale (senza specificare che le controversie “debbono” essere risolte in arbitrato) potrebbe invece porre dubbi sulla sua validità ed efficacia: v. Corte di Appello di Bologna, 12 novembre 2015, n. 1884 e Tribunale di Milano, ord. 19/22 gennaio 2015; ma nel senso della validità ed efficacia, v. Cass., 8 aprile 2004, n. 6947 e 28 ottobre 2015, n. 22039.

(3) ISDACI, Ottavo rapporto sulla giustizia alternativa in Italia, 2016: http://www.isdaci.it/wp-content/uploads/2016/05/eBook_Ottavo-rapporto.pdf.

(4) Secondo i dati resi disponibili dal Ministero della Giustizia: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_15_7.wp.

(5) European Parliament, Legal Instruments and Practice of Arbitration in the EU, 2014.

(6) Ad esempio, mentre nell’anno 2015 sono stati avviati 131 procedimenti arbitrati amministrati dalla Camera Arbitrale di Milano, solo 30 di questi erano arbitrate internazionali (<http://www.camera-arbitrale.it/Documenti/arbitratoCAM-statistiche2015.pdf>).

Inoltre, una simile clausola consentirebbe pure alla parte attrice di scegliere, caso per caso, le regole arbitrali che meglio consentono di realizzare i suoi obiettivi, alla luce delle caratteristiche della controversia e tenendo in considerazione non solo i costi della procedura (solitamente più bassi in caso di arbitrato amministrato da istituzioni italiane), ma anche gli strumenti processuali disponibili (ad esempio, in alcune circostanze potrebbe essere utile un procedimento di c.d. fast-track arbitration, che però non è previsto dalle regole delle principali istituzioni italiane).

In conclusione, si può quindi affermare che, anche dal punto di vista italiano, i possibili benefici della clausola a due istituzioni sono maggiori rispetto ai suoi eventuali svantaggi.

IL FORO PADANO

RIVISTA DI GIURISPRUDENZA E DI DOTTRINA

Già "La Giurisprudenza" anno 150

ISSN: 0015-7856

DIREZIONE

MARIO FRANZOSI · MAURO RUBINO-SAMMARTANO
EDOARDO GARBAGNATI · MANLIO SARGENTI · ENZIO CORTESE RIVA PALAZZI

COMITATO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE

BALLARINO prof. TITO · VON BAR prof. CHRISTIAN (Germania)
KEGEL prof. GERHARDT (Germania) · LAGARDE prof. PAUL (Francia) · MANN prof. F. A. (Gran Bretagna)

COMITATO SCIENTIFICO

ALPA prof. GUIDO · BESSONE prof. MARIO · BERNINI avv. prof. GIORGIO · BERRI pres. sez. corte cass. MARIO
BISCOTTINI avv. prof. GIUSEPPE · CANSACCHI avv. prof. GIORGIO
FRIGNANI avv. prof. ALDO · GIANNATTASIO pres. sez. cass. CARLO · LIBONATI prof. BERARDINO
MONACO prof. RICCARDO · MOSCATI prof. ENRICO · PAJARDI prof. PIERO · PESCATORE prof. GABRIELE
PESCATORE prof. PIERRE · PRATIS cons. corte cass. CARLO MARIA
PURCARO pres. sez. Trib. Milano DARIO · RIBOLZI avv. prof. CESARE · STENDARDI avv. prof. GIAN GALEAZZO
TESAURO prof. GIUSEPPE · UBERTAZZI avv. prof. GIOVANNI MARIA · ZICCARDI avv. prof. FABIO

REDAZIONE DI BOLOGNA

ANDREA BUCCI · FEDERICO ALZONA · GIULIANO BERTI ARNOALDI VELI · SANDRO CORONA

REDAZIONE DI GENOVA

MASSIMO CURTI · RENATO VIALE · LORENZO CASTELLANA · MARIO RICCOMAGNO · RODOLFO BALLINI
MARCELLO DELUCCHI · LEOPOLDO GHIgliOTTI · ANTONIO MAGLIONE

REDAZIONE DI MILANO

FEDERICO BELLINI · GIOVANNI CASUCCI · GIUSTINO DE SANCTIS · REMO DANОВI · GIAN MARIA FERRARIO
MARIO FRANZOSI · FLAVIO LAPERTOSA · UMBERTO LOI · ALESSANDRO MUNARI
VINCENZO ANTONIO POSO · DARIO PURCARO · DINO RINOLDI
MAURO RUBINO-SAMMARTANO · RUGGERO RUBINO-SAMMARTANO · FRANCESCO SANTI
MARCO S. SPOLIDORO · LUISA ZANFRAMUNDO · MASSIMO ZANOLETTI

REDAZIONE DI PADOVA

TITO BALLARINO · FRANCESCO ABATE · BRUNO BAREL · STEFANO DE' MICHELI
FRANCESCO DI GIOVANNI · MASSIMO FABIANI

REDAZIONE DI PERUGIA

LORENZO MEZZASOMA · UMBERTO RANA · GIOVANNI BERTI DE MARINIS · SIMONE MEZZACAPO
MARGHERITA PALMA · CRISTIANA BOITI · LAURA COPPINI · ALESSIA REDI

REDAZIONE DI ROMA

ENRICO MOSCATI · ROMOLO PERSIANI · STEFANO COEN · FABRIZIO COLONNA
MAURIZIO DE GASPERIS · PAOLO D'OVIDIO · FABRIZIA GARRI · DANIELA GIACOBBE · MASSIMO NUZZO

REDAZIONE DI TORINO

SILVANA BORELLI · ALDO FRIGNANI · GUIDO CANALE · MAURIZIO DE LA FOREST · PATRIZIA FRANCESCHINA
PATRIZIA GROSSO · MAURIZIO IRRERA · CESARE MANFREDI · GIACOMO OBERTO · MAURIZIA PICOLLO · DARIO POTO
MARGHERITA POTO · RICCARDO ROSSOTTO · UMBERTO SCOTTI · ALBERTO TEALDI

REDAZIONE DI VENEZIA

PAOLA DALLA VALLE · EZIO GUERINONI · GIORGIO LORCET · MARIELLA MELANDRI
GIANLUCA SICCHERO · ROBERTO SIMONE · ARTURO MANIACI

Direzione: I 20121 MILANO · Via Brera, 5 · Tel. 02/867550
Redazione: I 20145 MILANO · Via Cassiodoro, 3 · Tel. 02/4819041



FABRIZIO SERRA EDITORE®
PISA · ROMA

IL FORO PADANO

già LA GIURISPRUDENZA (Anno 150)

FORO SUB'ALPINO (Anno 86)

RASSEGNA VENETA DI GIURISPRUDENZA (Anno 64)

SOMMARIO

Il presente fascicolo si compone di: Parte Prima da col. 391 a col. 486; Parte Seconda da col. 133 a col. 198

GIURISPRUDENZA

A. Note

Bella Avv. Enrico Maria - Contratti di cessione di partecipazioni sociali: clausole di garanzia come strumento necessario per la tutela dell'acquirente. - I, 454

Bistoni Avv. Barbara - Responsabilità medica per omessa diagnosi prenatale. - I, 395

Comparini Dott. Mirco - Un affiliante sleale 'sopprime' anche la buona fede contrattuale. - I, 483

Fusani Avv. Mario - Nota a Tribunale Salerno, 7 giugno 2016, n. 1513. - I, 447

Melandri Avv. Mariella - Nota a Tribunale Catania, 29 febbraio 2016. - I, 466

Santarsiere Dott. Vittorio - Beni di fortuna lasciati dal *de cuius* ai legittimari nel possesso, che si attardano ad accettare o rinunciare. Accettazione pura e semplice. - I, 438

Sicchiero Prof. Gianluca - La distrazione delle spese di lite (art. 93 c.p.c.). - I, 471

Ticozzi Avv. Marco - Buona fede, forma scritta e nullità di protezione in relazione al contratto sottoscritto dal solo contraente debole. - I, 426

B. Sentenze

Arbitrato - Attività arbitri - Natura giurisdizionale - Arbitro e giudice - Determinazione cognizione - Questione di competenza (Cass. 8 marzo 2016 n. 4526). - I, 409

- Clausola compromissoria - Altra clausola - Scelta - Determinazione - Questione di merito (Cass. 8 marzo 2016 n. 4526). - I, 409

Contratto - Contratto bancario - Forma scritta - Nullità di protezione - Contratto sottoscritto dal solo cliente - Validità del contratto (C.c., artt. 1325, 1418, 2730) (App. Venezia 15 giugno 2016 n. 1377) con nota di M. Ticozzi. - I, 423

Danni - Danni in materia civile - Neonato portatore di *handicap* - Gravidanza non interrotta - Responsabilità del medico - Azione risarcitoria - Legittimazione del minore - Sussistenza (Cass. 22 dicembre 2015 n. 25767) con nota di B. Bistoni. - I, 391

Franchising - Attività svolta dall'affiliata - Dati relativi - Diritti dell'affiliante su di essa - Esclusione (Trib. Bologna 18 gennaio 2016) con nota di M. Comparini. - I, 478

- Concorrenza - Misure cautelari - Misura atipica (Trib. Bologna 18 gennaio 2016) con nota di M. Comparini. - I, 478

Procedimento civile - Impugnazione - Travisamento del fatto - Giudizio di legittimità - Travisamento del fatto - Motivo di revocazione - Incompatibilità con giudizio di legittimità - Travisamento della prova - Valutazione dei fatti - Esclusione - Accertamento delle risultanze processuali - Sussistenza di specifico atto processuale - Inconciliabilità - Atto in contraddizione - Allegazione al ricorso - Necessità (Cass. 25 maggio 2015 n. 10749). - I, 414

- Procedura esecutiva - Assemblea regionale siciliana - Ex parlamentare - Assegno vitalizio - Natura previdenziale - Esclusione - Intero emolumento - Pignorabilità (Trib. Catania 29 febbraio 2016) con nota di M. Melandri. - I, 462

- Spese giudiziali - Richiesta di distrazione - Omessa pronuncia - Correzione - Legittimazione (c.p.c., art. 93) (Trib. Venezia 5 novembre 2016) con nota di G. Sicchiero. - I, 469

- Spese giudiziali - Richiesta di distrazione - Omessa pronuncia - Errore materiale (c.p.c., art. 93) (Trib. Venezia 5 novembre 2016) con nota di G. Sicchiero. - I, 469

- Spese giudiziali - Richiesta di distrazione - Rinvio all'art. 93 c.p.c. - Idoneità (c.p.c., art. 93) (Trib. Venezia 5 novembre 2016) con nota di G. Sicchiero. - I, 469

I prezzi ufficiali di abbonamento cartaceo e/o Online sono consultabili presso il sito Internet della casa editrice www.libraweb.net - Print and/or Online official subscription rates are available at Publisher's website www.libraweb.net.
Modalità di pagamento: in contrassegno; versamento su c.c.p. n. 17154550; a mezzo carta di credito American Express, Eurocard, Mastercard, Visa.

Procedimenti in materia di lavoro - Arbitrato - Procedura arbitrale in materia di lavoro privato - Natura irrituale dell'arbitrato - Limiti - Accordi di modifica rapporto di lavoro - Effetti determinazione arbitrale non conforme alla legge - Nullità - Fattispecie (Trib. Salerno 7 giugno 2016 n. 1513) con nota di M. Fusani.

- I, 445

Responsabilità civile - Stato di gravidanza - Assistenza ospedaliera - Nascita di bambina portatrice di *handicap* - Impossibilità d'interrompere la gravidanza - Responsabilità del medico - Sussistenza (Cass. 22 dicembre 2015 n. 25767) con nota di B. Bistoni.

- I, 391

Società - Società di capitali - Carenze - Vizi - Consistenza economica della partecipazione - Risoluzione del contratto di cessione - Legittimità - Difetto di qualità della cosa venduta (Trib. Salerno 7 giugno 2016 n. 1513) con nota di E. M. Bella.

- I, 450

- Società di capitali - Cessione di quote - Oggetto immediato - Insieme di diritti e obblighi della società - Oggetto mediato - Quota parte del patrimonio sociale - Beni compresi nel patrimonio sociale (Trib. Bologna 21 dicembre 2015) con nota di E. M. Bella.

- I, 450

Successione - Successione *mortis causa* - Beni ereditari - Chiamati nel possesso - Accettazione tacita - Beneficio di inventario - Astensione - Erede puro e semplice - *De cuius* - In vita agente di banca - Costanza di rapporto - Reati - Transazioni - Estinzione delle obbligazioni (App. Milano 22 giugno 2016) con nota di V. Santarsiere.

- I, 432

Parte Seconda

DOTTRINA E DOCUMENTAZIONE

De Cores Prof. Carlos - La teoria generale del contratto nei secoli.

- II, 133

Galletto Avv. Tomaso - Imprenditori collettivi, anche non societari, ed azioni di responsabilità nella nuova prospettiva della liquidazione giudiziale.

- II, 177

Rossi Dott.ssa Maria Carla - *Conti Avv. Giacomo* - Riflessioni sul concetto di portata integrativa della buona fede nell'ambito delle obbligazioni pecuniarie, nei contratti ad effetti protettivi e nelle ipotesi di contratto sociale qualificato.

- II, 157

Sherby Eric S. - *Oliva Avv. Roberto* - Un differente modello di clausola compromissoria per arbitrato internazionale.

- II, 149